

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 976

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2006

Disposizioni in materia di affissioni abusive

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di tutelare il paesaggio, il patrimonio storico-artistico e, più in generale, l'ambiente naturale e l'arredo architettonico e urbanistico del nostro paese dal degrado dovuto al fenomeno delle affissioni abusive. Si tratta di altrettanti attentati al nostro paesaggio e alle nostre città e, sempre più spesso, al nostro patrimonio artistico.

Il fenomeno tipicamente italiano dei cartelloni pubblicitari e delle affissioni lungo le strade del nostro paese e sui muri delle nostre città, oltre a rappresentare un danno gravissimo all'ambiente, costituisce, molto spesso, un rischio per la sicurezza stradale (almeno il 13 per cento degli incidenti stradali più gravi è dovuto a distrazione del conducente). E non va dimenticato che le affissioni abusive, oltre a deturpare il paesaggio, sottraggono risorse preziose ai comuni: si calcola che siano circa settanta milioni gli impianti illegali, praticamente uno su due, e che la relativa evasione tributaria sia di dimensioni enormi. Pertanto, il presente disegno di legge intende coniugare l'esigenza di tutela e salvaguardia dell'ambiente con quella di recupero di legalità, nonché di gettito a favore degli enti territoriali.

Il punto centrale del presente disegno di legge è rappresentato dalla comminazione di efficaci sanzioni nei confronti di chiunque effettua o commissiona affissioni abusive, mediante l'applicazione di una multa che varia da 2.580 euro e 25.800 euro. La medesima sanzione verrà applicata a tutti coloro che trarranno vantaggio dalle affissioni stesse.

Nei casi in cui l'affissione abusiva sia stata commissionata da un imprenditore commerciale, la sanzione pecuniaria nei confronti di quest'ultimo potrà essere sostituita da un provvedimento di chiusura dell'attività commerciale (da un minimo di tre a un massimo di trenta giorni).

Infine, va rilevata la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 4, che riguarda le procedure di rimozione degli impianti abusivi: senza attendere i tempi delle notifiche e dei ricorsi, spesso vanificati dall'insolvenza o complicati da intrecci societari o dalla spazzatura o sostituzione dell'impianto stesso, viene autorizzata l'immediata rimozione e demolizione d'ufficio degli impianti abusivi, con oneri a carico del responsabile della violazione.

In conclusione, considerata la gravità del fenomeno, è particolarmente urgente che il Parlamento intervenga per ripristinare la legalità in un settore così delicato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Affissioni abusive)

1. Al fine della tutela e del rispetto del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute e della sicurezza pubblica, dell'ambiente naturale e dell'arredo architettonico e urbanistico, chiunque effettua o commissiona affissioni abusive e chiunque effettua o commissiona l'installazione di impianti abusivi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 25.800. La stessa sanzione si applica nei confronti di colui che trae vantaggi dalle affissioni stesse, qualora sia a conoscenza del loro carattere abusivo.

2. Ove l'affissione o l'impianto abusivo siano stati effettuati su incarico di un imprenditore commerciale, e l'abuso sia reiterato, la sanzione pecuniaria nei confronti dell'imprenditore può essere sostituita da un provvedimento di chiusura dell'attività commerciale da un minimo di tre a un massimo di trenta giorni.

3. Per le violazioni previste dagli articoli 162 e 168 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferme restando le altre sanzioni, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 25.800.

4. Le affissioni e gli impianti pubblicitari abusivi, che occupano gli spazi e le aree pubbliche, sono soggetti, in deroga alle disposizioni normative vigenti, all'immediata rimozione e demolizione d'ufficio con oneri a carico del responsabile della violazione.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.